



COMUNE DI
CONTURSI TERME

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19/09/2011

TITOLO PRIMO

REGISTRO

ART.1

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Contursi Terme in attuazione del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico Enti Locali", della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dello Statuto Comunale, al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce il "Registro comunale delle associazioni" di seguito denominato Registro.
2. Il Registro è unico ed è istituito presso la Segreteria Generale del Comune.
3. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - a) Ambiente, Turismo e Sport;
 - b) Cultura, Servizi Sociali e Politiche Giovanili;
4. Ogni associazione è iscritta ad una sola sezione tematica.
5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per:
 - a) accedere al sostegno dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto e nei limiti dettati dalle leggi finanziarie in vigore.
 - b) la stipula di convenzioni per l'affidamento dell'organizzazione di eventi culturali, sportivi, di tutela dell'ambiente e di promozione del territorio.
 - c) la gestione di progetti relativi ai servizi sociali – per tali interventi le associazioni affidatarie dovranno essere iscritte anche all'albo regionale dei servizi sociali, ai sensi degli articoli n.7,9,19,20 del D.P.G.R. della Campania n. 16 del 23/11/2009 "Regolamento di attuazione della L.R.n.11/2007.

ART.2

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Sul Registro possono essere iscritte tutte le associazioni **non aventi fini di lucro** ed effettivamente operanti nel territorio comunale. Possono altresì essere iscritte al registro le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale, composte prevalentemente da persone residenti nel comune di Contursi Terme.. In particolare:
 - Le associazioni devono essere costituite, secondo il principio di corretta amministrazione e trasparenza, da un congruo numero di soci, aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale della comunità; le associazioni al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite ed operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Lo Statuto delle associazioni che richiedono l'iscrizione al Registro deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità ed il sistema elettivo degli organi; inoltre, i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.

2. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una dichiarazione in carta semplice, firmata dal legale rappresentante, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno risultare:

- a. la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, l'eventuale sigla ed il codice fiscale dell'associazione;
- b. l'oggetto sociale;
- c. il rappresentante legale p.t. dell'Associazione e l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- d. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e. l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f. l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- g. le norme sull'ordinamento interno con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- h. i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- i. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari
- j. le modalità di scioglimento dell'associazione;
- k. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;
- l. la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.

3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:

- a. una relazione, datata e firmata dal rappresentante legale dell'Associazione, sull'attività svolta e sulla disponibilità di materiali e servizi di interesse generale;
- b. l'atto costitutivo e lo statuto. Per le rappresentanze locali di associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
- c. Fermo restando che l'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.

4. Non possono essere iscritti al Registro: gli Ordini Professionali di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, le Istituzioni, le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale e dei Consigli di Quartiere o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche, i sindacati, i partiti, le organizzazioni di categoria e gli organismi politici comprese le liste civiche costituitesi per partecipare a competizioni elettorali locali.

ART. 3

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Una volta l'anno, entro il 30 novembre, viene adottato, dal Capo Settore individuato dal Sindaco o dal suo delegato, il provvedimento di:
 - a. iscrizione di quanti abbiano presentato la dichiarazione di cui articolo 2 comma 2 entro il 31 ottobre;
 - b. cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, o dell'art.19 comma 3.
 - c. presa d'atto dell'intervenuta decadenza, per mancata comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dal successivo articolo 5.
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni stabilite dal 1° comma dell'art. 2 del presente regolamento.
3. Entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento, il Capo Settore comunica alle Associazioni l'accoglimento o il mancato accoglimento della domanda di iscrizione al Registro.

ART. 4

RICORSO

1. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso, al Sindaco, per via gerarchica e al T.A.R. per via amministrativa nei termini di legge di 60 giorni.

ART. 5

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro e la conferma avranno validità triennale dalla data del provvedimento che rispettivamente le dispone.
 2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma di iscrizione.
 3. Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono presentare espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione sul modulo predisposto dal Comune con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lett. a) e b) dell'art.2.
- In tal caso, la pregressa iscrizione è prorogata fino alla conclusione del procedimento relativo alla nuova iscrizione.

ART. 6

PUBBLICITÀ DEL REGISTRO

1. Il Registro comunale delle associazioni nonché gli aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio con i provvedimenti che li approvano.
Il Registro resta depositato in permanenza presso la Segreteria Generale.
2. Il Registro comunale può essere consultato, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

3. L'elenco delle Associazioni iscritte viene adeguatamente pubblicizzato e inserito nel sito Internet del Comune.

TITOLO SECONDO PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 7 CONSULTAZIONI

1. Nella fase di formazione del Bilancio comunale il Sindaco o l'Assessore ai rapporti con le associazioni consultano la Consulta delle Associazioni di cui all'art. 10 comma 1 del presente regolamento.
2. Le convocazioni di cui al presente articolo dovranno essere inviate almeno dieci giorni prima degli incontri, salvo motivi di urgenza.
3. Nelle finalità di quanto stabilito al presente articolo la copia della documentazione relativa al Bilancio sarà messa a disposizione in visione delle associazioni iscritte al Registro.
4. All'atto di insediamento della nuova Amministrazione, è compito del Sindaco convocare la Consulta per la nomina del nuovo Vice-Presidente, entro 3 (tre) mesi dalla data di insediamento.
5. La durata della Consulta termina con il mandato del Sindaco.

ART. 8 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni Associazione iscritta al Registro potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 9 DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE

1. Ogni Associazione iscritta al Registro potrà presentare al Presidente del Consiglio comunale proposte scritte di deliberazioni consiliari.
2. Ogni proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà essere esaminata secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale vigente.
3. Le Associazioni iscritte al Registro potranno accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale come stabilito dallo specifico regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 10 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Consulta delle associazioni è l'organo di partecipazione diretta delle Associazioni iscritte al Registro, ha compiti consultivi e di indirizzo generali.
Compito precipuo della Consulta è esprimere parere non vincolante sul bilancio programmatico riguardante l'attività delle associazioni.
2. Essa viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore ai rapporti con le Associazioni che la presiede, con l'ordine del giorno stabilito dallo stesso, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato. Il Presidente invierà, almeno 10 giorni prima della convocazione, a ciascuna associazione iscritta al Registro, l'avviso di convocazione con la richiesta di designare un eventuale proprio rappresentante in Consulta.
3. La Consulta nomina un Vice Presidente, eletto nel suo seno, con votazione segreta, in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte al Registro.
4. La Consulta delle associazioni è composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, e da un rappresentante di ogni associazione iscritta al Registro.
Si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti al Registro e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le convocazioni della Consulta delle associazioni possono aver luogo nello stesso giorno in orario diverso, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione
6. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
7. La convocazione della Consulta delle associazioni può essere richiesta al Sindaco da almeno un quinto delle associazioni iscritte al Registro.
8. La Consulta delle associazioni può richiedere l'intervento in Assemblea di funzionari dell'Amministrazione in ordine agli argomenti trattati.
- 9 La Consulta delle Associazioni rappresenta, le istanze e le attese del mondo associativo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Ha altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe le loro competenze.

ART. 11 – VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente viene nominato dalla Consulta che lo elegge, nel suo seno, con votazione segreta, in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte al Registro.
2. Il Vice Presidente ha il potere di convocazione della Consulta previa informazione scritta al Sindaco, in cui siano esplicitate le motivazioni e i tempi.
3. L'incarico di Vice Presidente è gratuito.

TITOLO TERZO SOSTEGNI ECONOMICI

ART. 12
FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Le Associazioni iscritte al Registro possono chiedere il sostegno economico del Comune.
2. Le forme di sostegno, per maggior trasparenza, possono essere erogate solamente su progetto e possono essere richieste per uno o più dei seguenti casi:
 - a. erogazione di contributi in denaro;
 - b. fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - c. concessione in uso gratuito di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali, qualora l'Associazione sia incaricata della gestione di servizi e progetti che prevedono l'utilizzo di risorse economiche pubbliche.
3. Per gli altri casi la concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma, è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
4. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri di cui all'art. 13, sulla base di un piano dei contributi, se previsti in sede di bilancio, predisposto dai Responsabili dei Servizi entro il mese di ottobre di ciascun anno solare.

ART. 13
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a. il contributo - intendendo con ciò: il concorso economico alla spesa da parte dell'Amministrazione - può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. L'Associazione che chiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per iniziative frazionate già in essa ricomprese, né possono essere richiesti separatamente più contributi per la stessa iniziativa. Di tali circostanze il richiedente fornirà apposita dichiarazione;
 - b. l'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza;
 - c. la priorità verrà data a quelle iniziative per cui il Comune ha competenza e per i progetti presentati da più soggetti in collaborazione tra loro;
 - d. l'ammontare del contributo che non potrà superare il 30 % della spesa, sarà quantizzato in base alle risorse disponibili, previste in bilancio, tenuto conto delle disposizioni previste dalle leggi finanziarie vigenti.
 - e. Le richieste, da parte delle Associazioni dovranno pervenire, al protocollo del Comune, entro il 28 Febbraio, per le attività da realizzare nell'anno solare in corso.
 - f. Non è esclusa la possibilità di erogare contributi alle associazioni, per le domande pervenute oltre il termine fissato, le cui attività si caratterizzino come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, culturale e internazionale legata ad una specifica e contingente situazione.

Per l'affidamento di servizi e/o progetti si terrà conto di:

- a. maturata esperienza nella gestione di progetti e manifestazione inerenti i servizi da affidare,
- b. possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi

ART. 14

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno di cui ai precedenti articoli, deve indicare nella domanda, datata e sottoscritta (su modulo predisposto dagli uffici competenti):

- le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
- la denominazione e la ragione sociale dell'associazione o cooperativa;
- la natura giuridica;
- la sede;
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A. se posseduta secondo gli obblighi di legge;
- la posizione di iscrizione al Registro comunale;
- il progetto dell'iniziativa da cui si rilevino le singole voci di spesa e di entrata previste a qualsiasi titolo per l'attività di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità e i parametri di verifica dello stesso;
- il tipo e l'entità del contributo richiesto;
- la persistenza dei requisiti di iscrizione al Registro comunale;
- l'impegno a presentare prima della erogazione del contributo economico il rendiconto con la relativa documentazione.
- l'obbligo di inserire in ogni forma di comunicazione o presentazione dell'iniziativa, la partecipazione del Comune di CONTURSI TERME secondo le indicazioni formulate dall'ufficio competente per l'erogazione.
Tale norma si applica per il rilascio di patrocinio.

ART. 15

IL PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce riconoscimento morale concesso dal Comune ad un'iniziativa proposta e realizzata da terzi.
2. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco sulla base delle tipologie delle attività delle associazioni ad utilità sociale.
3. In casi particolari, sia per la natura che per la rilevanza dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, il Sindaco può chiedere un preventivo parere alla Giunta comunale.
4. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.

5 Per le attività patrocinate dovrà essere data a cura delle associazioni adeguata pubblicità anche aggiungendo al loro logo il logo del Comune.

ART. 16 RENDICONTAZIONE

1. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, resa con autocertificazione ai sensi della legge contenente:

- a. una relazione esplicativa dello svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- b. la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
- c. il codice fiscale dell'organizzazione, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di pagamento;

2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte dei Settori competenti per materia costituisce presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

3 Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire in copia, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute, quietanzate nei casi previsti dalla legge o autocertificazioni ai sensi della normativa vigente. Gli originali dovranno essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione stessa, la quale potrà richiederne eventuale esibizione allo scopo di far apporre, sulle fotocopie previamente depositate, la specifica annotazione di conformità e per controlli a campione sulle autocertificazioni presentate dal rappresentante legale dell'associazione.

4 Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente.

ART. 17 DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

- a. non sia stata realizzata l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
- b. non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;

ART. 18 CONCESSIONI DIVERSE

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.

2. Anche per le concessioni gratuite di locali, strutture ed attrezzature, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:

- entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa, una relazione sull'attività svolta;
- il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese
- la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art. 2.

ART. 19 AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI

1. Per i soli iscritti al Registro e per le iniziative della Consulta vengono previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale.

In particolare:

- a. la fruizione di spazi, già a disposizione del Comune e dietro versamento del diritto di affissione, nella misura agevolata prevista dalle disposizioni vigenti per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di rilevanza economica;
- b. la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

ART. 20 CONVENZIONI

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma.

2. L'Amministrazione comunale, entro il mese di marzo, nel piano di programmazione dei contributi, indicherà anche le manifestazioni per le quali si attuerà convenzione con le associazioni.

3. Contenuto della convenzione:

1. la convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del settore;
- l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
- la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
- l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;

- le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
 - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - gli impegni dell'amministrazione;
2. La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza
 3. Le convenzioni in atto stipulate dalle associazioni anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento devono essere adeguate entro un anno, se non corrispondenti, ai principi e criteri nel medesimo contenuti.
 4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addivenire, su specifiche tematiche, a convenzioni con Associazioni anche non operanti sul territorio Comunale.

ART. 21 NORME FINALI

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. ai contributi individuali di assistenza sociale;
 - b. per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
 - c. in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.